



Determinazioni con impegno di spesa

Periodo di riferimento
01 gennaio - 30 giugno 2017

Sub "C"

NUMERO
PROGRESSIVO

NUMERO INDICE
GENERALE

DATA INDICE
GENERALE

SERVIZIO

DATA ESTRAZIONE

OGGETTO

IRREGOLARITA'

DIRETTIVA CONFUTTO
DI INTERESSI ART 6 BIS

1.241/90

1	1166	27/09/2016	Contrasto delle nuove povertà e politiche per l'infanzia e l'adolescenza	14/11/2016	cancellazione vincoli giuridici	no	no
2	1293	18/10/2016	Servizio Politiche per l'infanzia	16/01/2017	assunzione nuovo impegno di spesa in favore della d.ssa Gabriella Camera sentenza Tar Campania	no	no
3	1231	05/10/2016	Servizio Politiche dell'infanzia e dell'adolescenza	14/01/2016	affidamento delle procedure connesse alla richiesta da parte dei cittadini della misura di contrasto alla povertà	si	no
4	1107	16/09/2016	Servizio Autonomo Polizia Locale	14/11/2016	aggiudicazione definitiva al costituendo ATI Eurotor/Kaama della procedura aperta per l'affidamento del vestiario per il personale della polizia municipale	si	no
5	1348	25/10/2016	Servizio Antibusivismo e Condonio edilizio	14/11/2016	assunzione con la Cassa Depositi e Prestiti dell'anticipazione RE-SA 18/2013	si	no
6	1765	29/11/2016	SAT X Municipalità	16/01/2017	lavori di somma urgenza finalizzati all'eliminazione finalizzati all'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità di via Davide Wirspeare	no	no
7	1589	14/11/2016	Servizio Gestione Sanzioni Amministrative	23/03/2017	impegno spesa per il pagamento delle attività rese da Poste Italiane per la notifica dei verbali di contravvenzione al Codice della Strada	si	no
8	1412	27/10/2016	Direzione VII Municipalità	16/01/2017	assunzione impegno di spesa per compensi lavoro straordinario	si	no
9	2465	30/12/2016	Direzione VII Municipalità	23/03/2017	affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) per l'acquisto di materiale di cancelleria	si	no
10	1253	11/10/2016	Direzione Centrale Servizi Finanziari	16/01/2017	impegno della somma (...) missione 1	si	no
11	2270	30/12/2016	Servizio Attività tecniche VII municipalità	23/03/2017	aggiudicazione definitiva della gara alla società Brasiliana	si	no
12	157	13/03/2017	Servizio Autonomo Personale	12/05/2017	Fondo Riserva per Emergenza anno 2017 per prestazione lavoro straordinario del personale	no	no
13	2552	30/12/2016	Servizio Programmazione culturale e spazi per la cultura	23/03/2017	trasferimento in favore dell'associazione teatro Stabile della Città di Napoli	no	no

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO INDICE GENERALE	DATA INDICE GENERALE	SERVIZIO	DATA ESTRAZIONE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA CONFLITTO DI INTERESSI ART 6 BIS L 241/90
14	1911	12/12/2016	Servizio Anagrafe Stato civile Elettorale	23/03/2017	assunzione impegno di spesa in favore dei segretari delle commissioni elettorali circondariali	no	no
15	91	23/02/2017	Dipartimento Gabinetto del Sindaco	12/05/2017	rimborso spese di viaggio trasferita a Roma Sergio Avolio	no	no
16	2133	27/12/2017	Dipartimento Gabinetto del Sindaco	12/05/2017	missione dell'assessore al lavoro e alle crisi a Roma	si	no
17	144	08/03/2017	Dipartimento Gabinetto del Sindaco	12/05/2017	missione del sindaco a Roma in data 6.3.2017	no	no
18	115	24/02/2017	Direzione Centrale Pianificazione e gestione del Territorio Sito Unesco	12/05/2017	assunzione impegno di spesa per spese di viaggio e alloggio	si	no
18							

DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETARIALI	N.
Si rammenta che, ai sensi dell' art.183, comma 7 del D.Lgs 267/2000, gli impegni di spesa sono esecutivi con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ad opera del responsabile del servizio finanziario.	3	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	3
Nulla si osserva.	3	Nulla si osserva.	3
L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti richiamato nella determinazione dirigenziale in esame quale parametro di riferimento ai fini dell'assolto obbligo di cui all'art. 183 co. 8 T.U.E.L. n. 267/2000 sembra attagliarsi alla funzione dell'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e, dunque, alle finalità di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., piuttosto che alla fase di accertamento preventivo delle condizioni costitutive dell'impegno di spesa di cui alla richiamata norma del T.U.E.L. introdotta allo scopo di evitare ritardi e la formazione di debiti pregressi all'atto dell'esigibilità della prestazione.	2	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	2
Il richiamo l'art. 27, comma 5, del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente non appare relativo alla fase dell'impegno atteso che disciplina la fase della liquidazione della spesa.		La determinazione dirigenziale deve correttamente richiamare le norme di legge in forza delle quali l'atto medesimo è stato adottato.	
Il richiamo nella determinazione dirigenziale in esame all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 appare inconferente, atteso che la procedura di gara <i>de qua</i> appare essere disciplinata dal D.Lgs. 163/2006 in quanto dall'esame del verbale di gara – trasmesso in visione in uno al medesimo provvedimento – si ricava che il relativo bando di gara è stata pubblicato precedentemente all'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (20-04-2016).		La determinazione dirigenziale deve correttamente richiamare le norme di legge in forza delle quali l'atto medesimo è stato adottato.	
La determinazione dirigenziale dispone l'impegno della somma <i>"di € (...) compreso di IRAP sul capitolo di spesa (...) del bilancio (...) collegato al capitolo di entrata (...) del bilancio (...) ai fini dell'attribuzione del compenso spettante ai partecipanti alla Progettazione, all'Ufficio di RUP e di Direzione dei Lavori (...)."</i> Il provvedimento appare carente di indicazioni sugli sviluppi e sull'esito dell'istruttoria, atteso che non esplicita la necessità dell'operazione contabile disposta, costituendo, l'atto adottato, un ingiustificato aggravamento del procedimento per la liquidazione della spesa riguardante gli incentivi al personale tecnico, in assenza di sufficienti elementi istruttori e motivazionali a supporto. In particolare, con il provvedimento in esame si duplica un'operazione contabile che non avrebbe uno scopo contabile diverso da quello ugualmente raggiungibile attraverso l'imputazione allo stanziamento di spesa previsto per l'investimento, potendo, anche in tal caso, essere rilevata la natura della spesa (di personale) ai fini dei vincoli di finanza pubblica. In merito all'istituto degli incentivi di progettazione, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui deve escludersi l'erogazione di detti incentivi, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015- sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR – Sezione Regionale di controllo per la Campania). Si rappresenta, infine, che a seguito della novella 2016 le attività di progettazione dei dipendenti pubblici non possono essere remunerate con sistema di incentivazione previsto dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016; dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 113 si evince, infatti, che gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti esclusivamente alle attività di programmazione, di impostazione e gestione della gara, nonché di esecuzione e di controllo dell'appalto. Sul punto si richiamano le Linee Guida dell'ANAC n. 1, di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti <i>"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"</i> , approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, secondo cui <i>"Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicata l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016."</i>		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Il quadro economico dei provvedimenti dirigenziali sottoposti all'attività di controllo (determinazione a contrarre n. (...)) e determinazione di aggiudicazione definitiva n. (...)) prevede somme per oneri di progettazione da erogare in favore del personale interno, ai sensi dell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 163/2006. In merito all'istituto degli oneri di progettazione, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui deve escludersi l'erogazione di detti incentivi, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015 - sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR – Sezione Regionale di controllo per la Campania). Si rappresenta, infine, che a seguito della novella 2016 le attività di progettazione dei dipendenti pubblici non possono essere remunerate con sistema di incentivazione previsto dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016; dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 113 si evince, infatti, che gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti esclusivamente alle attività di programmazione, di impostazione e gestione della gara, nonché di esecuzione e di controllo dell'appalto. Sul punto si richiamano le Linee Guida dell'A.N.A.C. n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti <i>"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"</i> , approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14-09-2016, secondo cui <i>"Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016."</i>		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	

Nella parte dispositiva delle determinazioni dirigenziali n. (...) si legge: "Il dirigente in relazione al presente atto attesta che: (...) l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 151, comma 4 D.lgs. 267 del 18.08.2000 (...)" ; tuttavia, il richiamo al citato art. 151, co. 4 del D.lgs. 267/2000 appare inconferente, atteso che lo stesso recita: "Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione: a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria; b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economica e patrimoniale".	1	Le determinazioni dirigenziali devono operare corretto richiamo alle norme di legge in forza delle quali sono adottate.	1
Si rileva l'inconferenza del richiamo all'art.163 del D.Lgs 267/2000, rubricato "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria", posto che, così come riportato nelle premesse dell'atto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05.08.2016 è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2016.	1	Il preambolo della determina deve operare un corretto richiamo alle norme di legge che disciplinano la fattispecie oggetto dell'atto adottato.	1
La determinazione dirigenziale in esame richiama numerose disposizioni del D.lgs. 50/2016, sebbene la procedura di gara abbia avuto avvio sotto la vigenza del D.lgs. 163/2006; in particolare, dall'esame del verbale di seduta di gara del (...) si evince che il bando di gara è stato pubblicato sia sulla GUUE che sulla GURI in data (...). Sul punto, si richiama l'art. 216 del citato Decreto Legislativo 50/2016 che disciplina il regime transitorio prevedendo che il Nuovo Codice degli Appalti trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore (ovvero 20 aprile 2016, come chiarito dall'ANAC con comunicazione del 3 maggio 2016 recante "Bandi e avvisi indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni").	1	La determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. (...) deve richiamare disposizioni in materia contrattuale applicabili alla fattispecie in esame, nel rispetto del regime transitorio dettato dall'art. 216 del D.lgs. 50/2016.	1
La determinazione di affidamento n. (...) riporta "che con determinazione dirigenziale n. (...) sono stati riaperti i termini per la presentazione da parte del CAF di istanza di convenzione (...)" . Sul punto, sebbene dall'esame dei verbali delle sedute pubbliche, si rileva che si è proceduto alla riapertura dei termini per garantire una più capillare presenza degli sportelli su tutto il territorio cittadino, la determinazione dirigenziale n. (...) non è esaustiva nella parte in cui non dà atto dei motivi che giustificano la disposta riapertura dei termini.	1	Il preambolo della determinazione dirigenziale deve essere chiaro ed esaustivo, al fine di consentire la compiuta ricostruzione dell'intero iter logico-giuridico sotteso all'adozione dell'atto.	1
La determinazione dirigenziale in esame ha ad oggetto il pagamento delle attività rese da (...) per la notifica (...), nonché delle comunicazioni di avvenuta notifica (...) e comunicazioni di avvenuto deposito (...), "nelle more dell'inizio delle attività da parte della Società aggiudicataria della gara su base pluriennale indetta con determinazione a contrarre n. (...)" . Tuttavia, né la determinazione dirigenziale sottoposta a controllo né, tantomeno, l'allegata determinazione a contrarre n. (...), appaiono connotate da una compiuta ed esaustiva istruttoria in ordine alla correlazione tra le attività rese da (...) di notificazione (...) e le attività che derivano dall'aggiudicazione della gara indetta con la richiamata determinazione n. (...), tanto più che i servizi di notificazione (...) sono affidati in regime di esclusiva a (...), per finalità di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 261/1999 come modificato dall'art. 1 del D.lgs. 58/2011. Riguardo a tale ultimo punto, si richiama la determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014 dell'A.N.A.C., avente ad oggetto "Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali".	1	La determinazione dirigenziale deve esplicitare elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l'iter motivazionale a sostegno del provvedimento adottato, anche in relazione ai provvedimenti richiamati nonché allegati alla medesima.	1
Si rileva il mancato richiamo all'art.163 del D.Lgs 267/2000, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio, posto che il bilancio annuale di previsione è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 20.04.2017.	1	Il preambolo della determina deve operare richiamo alle norme di legge che disciplinano la fattispecie oggetto dell'atto adottato.	1
La determinazione dirigenziale non appare sufficientemente ed adeguatamente motivata, atteso che non si possono dedurre i presupposti di fatto e di diritto che hanno indotto l'amministrazione all'assunzione dell'impegno di spesa di € (...), per il pagamento (...) per i servizi (...).	1	Occorre motivare adeguatamente il provvedimento amministrativo così come statuito ex art. 3 L. 241/1990: "Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria (...)" .	1
L'oggetto della determinazione dirigenziale riporta "impegno della somma di € (...)" . (capitolo (...)) missione (...) programma (...) titolo (...) macroaggregato (...) del Bilancio (...). Pertanto, l'oggetto appare generico e non idoneo soddisfare i requisiti della determinatezza o determinabilità dello stesso.	1	L'oggetto in quanto elemento costitutivo del provvedimento amministrativo deve essere chiaro ed esaustivo al fine di scongiurare profili di illegittimità del provvedimento adottato.	1
Non si ravvisa richiamo alla deliberazione n. 13 del 05/08/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018, al Regolamento di Contabilità dell'Ente né è dato atto dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000. Si rammenta, inoltre, che il (...), interessato sull'argomento, con nota prot. (...), ha ritenuto che rientri nella facoltà dell'amministrazione riconoscere l'eventuale corresponsione di un compenso ai segretari di commissioni elettorali, precisando che "deve trattarsi di attività che esuli dalle competenze del dipendente o che sia svolta al di fuori dell'orario di servizio; che non si tratti di personale che riveste la qualifica di Dirigente o personale titolare di Posizione Organizzativa o Alta Professionalità. (...)" .	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
La determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. (...) reca, quale Codice identificativo di gara (CIG) (...) la determinazione di indizione della gara n. (...) prevede, invece, "Codice CIG (...)" . Sul punto, si rammenta che la funzione del CIG è individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso.	1	La determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva e la determinazione di indizione della gara devono definire con univocità e chiarezza il Codice identificativo della Gara (CIG).	1
La determinazione dirigenziale di indizione della gara n. (...), pur richiamando la nota con cui "è richiesto parere al Servizio Autonomo CUAG sulla procedura adottata", non dà atto delle valutazioni espresse dal Coordinatore del Servizio Autonomo in merito alla procedura prescelta nella fattispecie concreta, in conformità ai contenuti della disposizione del Direttore Generale pro-tempore n. 28 del 30/07/2012.	1	La determinazione dirigenziale di indizione della gara n. (...) deve dare atto delle valutazioni espresse dal Coordinatore del Servizio Autonomo C.U.A.G. in merito alla scelta della procedura più conveniente per l'Ente, ai sensi della disposizione del Direttore Generale pro-tempore n. 28 del 30/07/2012.	1

Dalle premesse delle determinazioni dirigenziali di indizione della gara n. (...) si evince che la competente dirigenza si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata delle prestazioni. Sul punto, si rammenta che, a mente dell'art. 302 del DPR 207/2010, si può procedere all'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e nelle sole ipotesi contemplate al comma 2; si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 11, c. 9 del D.lgs. 163/2006, l'esecuzione di urgenza, salvo le deroghe richiamate nella medesima disposizione, non è consentita durante il termine dilatorio di cui all'art. 11, c. 10 del Codice degli Appalti e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal successivo comma 10-ter. Difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, alla introduzione della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, nonché all'accettazione delle clausole di cui al "Patto di Integrità", sono di fatto neutralizzati.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Appare inconferente il richiamo all'art. 151 c. 4 i cui contenuti sono stati modificati dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 e confluiti nell'art. 183, c. 7, dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000. Si rammentano gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Dalle premesse del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione si evince che l'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario "proponeva un cambio di (...) " rispetto alle previsioni del C.S.A e che il Ministero (...) per l'analisi merceologica, interpellato sul punto, "riteneva migliorativo il nuovo (...) ". In merito si richiama la deliberazione dell'ANAC n. 56 Adunanza del 30 maggio 2012 con cui è stato chiarito che le caratteristiche e le condizioni della gara contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto non sono meramente indicative, ma tassative e vincolanti per i partecipanti, in quanto esse corrispondono ad un duplice interesse: "quello della stazione appaltante a ricevere esattamente quanto a monte ritenuto necessario alle proprie esigenze e quello dei concorrenti al rispetto della par condicio nelle gare".	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Si richiamano, infine, le direttive segretariali in ordine al verbale di gara relativo all'affidamento in esame, formulate nell'esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e trasmesse con nota (...).	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Le somme del "Fondo per le demolizioni delle opere abusive" erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. rientrano fra le forme di indebitamento alle quali possono ricorrere gli Enti Locali ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 267/2000 e, pertanto, sono soggette a tutte le disposizioni vigenti in materia di indebitamento e di patto di stabilità interno (cfr. Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 76/2013/SRCPIE/PAR). Tanto premesso, si rileva che nella determinazione dirigenziale in esame non si dà atto del rispetto delle condizioni e delle regole per ricorrere all'indebitamento, ai sensi degli artt. 203 e 204 del D.Lgs. 267/2000, nonché delle disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno. Nella determinazione dirigenziale si rinviengono, altresì, alcuni riferimenti normativi inconferenti; nello specifico, è richiamato l'art. 191, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che ora è confluito nell'art. 188, comma 1-quater, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011 introdotto dal D.Lgs. 126/2014, nonché è richiamato l'art. 27 del regolamento di contabilità dell'Ente che non appare relativo alla fase della spesa in questione atteso che disciplina la fase della liquidazione della spesa.	1	La determinazione dirigenziale deve dare atto del rispetto delle condizioni e delle regole previste dalla normativa vigente per ricorrere alle varie forme di indebitamento degli Enti Locali, nonché dell'osservanza delle prescrizioni derivanti dal patto di stabilità interno. La determinazione dirigenziale deve, inoltre, richiamare correttamente le norme di legge e regolamentari in forza delle quali l'atto medesimo è stato adottato.	1
Giova rappresentare, infine, che gravando in capo all'Ente l'obbligo di restituzione delle somme ricevute in anticipazione dalla Cassa Depositi e Prestiti, lo stesso deve tenerne conto all'interno della sua contabilità prevedendo l'impegno alla restituzione, finanziato con le risorse che è tenuto a recuperare dall'abuso ovvero, in caso di incapienza o di impossibilità, con fondi propri (cfr. Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 76/2013/SRCPIE/PAR).	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Si rammenta che con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03.12.2015 è stato approvato il "Patto di Integrità" per l'affidamento di commesse che deve essere sottoscritto, come chiarito nel medesimo documento, "per tutti i contratti di acquisizione di lavori, beni e servizi in cui sia parte il Comune di Napoli, ivi comprese, ove tecnicamente possibile, le acquisizioni di beni e servizi mediante e-procurement".	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1

<p>In materia di acquisizione di beni e servizi, si richiama la nota segretariale PG 583138 del 16 luglio 2015, avente ad oggetto "gli strumenti di e-Procurement, nell'ambito degli obiettivi di riduzione e riqualificazione della spesa pubblica, di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, di trasparenza dell'azione amministrativa degli organi gestionali e di abbottimento dei tempi del procedimento.", nonché il più recente aggiornamento di cui alla nota segretariale PG 849298 del 26 ottobre 2016.</p> <p>Attesi l'importo contrattuale (inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria) e la procedura di affidamento in esame (ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016) si richiamano, infine, le Linee Guida n. 4 dell'ANAC - recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con deliberazione del consiglio dell'Autorità n. 1097, del 26 ottobre 2016, - secondo cui anche nell'ipotesi di affidamento diretto la procedura ha avvio con la determinazione a contrarre ex 32, co. 2, del D.lgs. 50/2016. In particolare, il provvedimento di indizione della gara deve indicare, almeno, l'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché le principali condizioni contrattuali; la determinazione a contrarre può assumere contenuto semplificato, come nel caso di O.D.A. sul M.E.P.A. (come nella fattispecie in esame) ovvero di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura - dovendo, in ogni caso, individuare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.</p> <p>L'Autorità ha, altresì, chiarito che la scelta dell'affidatario deve essere adeguatamente motivata, dando atto, in modo espresso e particolareggiato, del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti prescritti, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'Ente deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e del rispetto del principio di rotazione, in virtù del quale l'affidamento al contraente uscente deve avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>La Determinazione Dirigenziale n. (...) riporta "che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è necessario per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi, la completa funzionalità e lo svolgimento delle attività indispensabili e non procrastinabili offerti alla Municipalità (...), così come prescritto dall'art. 38, commi 1 e 2, del CCNL Regioni ed Enti Locali del 14.09.2000;" e autorizza "i dipendenti assegnati alla Municipalità (...) allo svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario del mese di (...), secondo le direttive impartite da questa Direzione di Municipalità e nei limiti del budget assegnato". Sul punto, si rileva che l'art. 38 del C.C.N.L. del 14/09/2000, ai commi 1 e 2, prevede che la prestazione di lavoro straordinario deve essere resa per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e deve essere espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.</p>	1	<p>Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 38 CCNL 2000, deve essere "espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.". Il comma 1 dell'art. 38 del CCNL 2000 afferma che "Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro."</p>	1
<p>Il richiamo, nelle premesse della determinazione dirigenziale, all'art. 191, c. 5, del D.lgs. 267/2000 - così come emendato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 - appare inconferente; si rammenta, altresì, che l'originaria formulazione della suindicata disposizione è confluita, a seguito della richiamata novella legislativa, nell'art. 188, c. 1 quater, del T.U.E.L..</p>		<p>La determinazione dirigenziale deve richiamare disposizioni che siano conferenti rispetto all'oggetto del provvedimento e coerenti rispetto al quadro normativo in materia di contabilità pubblica degli Enti Locali così come delineato a seguito dell'adozione D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; deve, altresì, richiamare correttamente la normativa che disciplina le modalità di acquisto di beni e/o servizi attraverso gli strumenti di e-Procurement, nonché disposizioni che siano in vigore alla data della sua adozione.</p>	
<p>Le premesse della determinazione dirigenziale riconducono l'obbligo in capo all'Ente di ricorrere al MEPA, per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, all'art. 1, co. 45, della L. 296/06; tuttavia, detto obbligo è prescritto dall'art. 1, co. 450, della L. 296/06. Le medesime premesse non indicano correttamente gli estremi della legge di stabilità 2016, atteso che riportano "n. 508/2016", in luogo di "n. 208/2016", nonché richiamano, in ordine alle verifiche relative al DURC, l'art. 6 co. 3 del DPR 207/2010, abrogato con l'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 (20 aprile 2016).</p>		<p>La determinazione dirigenziale deve richiamare disposizioni che siano conferenti rispetto all'oggetto del provvedimento e coerenti rispetto al quadro normativo in materia di contabilità pubblica degli Enti Locali così come delineato a seguito dell'adozione D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; deve, altresì, richiamare correttamente la normativa che disciplina le modalità di acquisto di beni e/o servizi attraverso gli strumenti di e-Procurement, nonché disposizioni che siano in vigore alla data della sua adozione.</p>	